



Comune di Rovereto

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Determinazione del Dirigente

N. 1357 / 2021 Data 03/08/2021

OGGETTO:

Procedura di mobilità attraverso il trasferimento per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 81 – 2° comma del contratto collettivo provinciale di lavoro dd. 1° ottobre 2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, per la copertura di n. 2 posti vacanti di “Educatore asili nido” categoria C – livello base presso il Servizio Istruzione, cultura e sport. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI.

Relazione

Con propria determinazione n. 372 di data 12 marzo 2021 è stata approvata la procedura di mobilità attraverso il trasferimento per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 81 – 2° comma del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dd. 1° ottobre 2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, per la copertura di n. 2 posti vacanti di educatore asili nido categoria C – livello base presso il Servizio Istruzione, cultura e sport.

In data 12 marzo 2021 giusto prot. n. 19926 è stato pubblicato il relativo avviso di disponibilità per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno e n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore settimanali) di educatore asili nido, riservato ai dipendenti appartenenti alla stessa categoria, livello e figura professionale in servizio a tempo indeterminato presso un ente pubblico in cui applica il vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dd. 1° ottobre 2018.

L'avviso di data 12 marzo 2021 giusto prot. n. 19926 prescrive per i candidati, oltre ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, i seguenti requisiti:

- essere in servizio a tempo indeterminato presso un Ente Pubblico in cui si applica il vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 2016/2018, dd. 1° ottobre 2018;
- essere inquadrato nella figura professionale di educatore asili nido categoria C – livello base o equivalente figura professionale;
- ... omissis ...

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.

Dall'esame delle sedici domande pervenute nei termini è emerso quanto segue:

- la candidata D.F., nata il 19/04/1974, oltre alla domanda per la procedura oggetto del presente provvedimento, ha presentato anche domanda per una mobilità di compensazione con altra dipendente pari figura professionale, categoria e livello. Con nota agli atti la candidata D.F., ha dichiarato di non essere più interessata alla mobilità per passaggio diretto in quanto già coinvolta nell'altra procedura per compensazione;

- la candidata P.I., nata il 12/08/1977 risulta inquadrata in categoria C, livello evoluto, profilo professionale collaboratore a indirizzo socio-assistenziale va esclusa vista la non equivalenza della categoria di appartenenza e del profilo professionale con quelli richiesti;

- la candidata P.S., nata il 23/10/1983 risulta inquadrata in categoria C, livello base, profilo professionale assistente a indirizzo socio-assistenziale va esclusa vista la non equivalenza del profilo professionale con quello richiesto, come da autorevole parere acquisito dal Servizio Attività educative per l'infanzia della Provincia Autonoma di Trento e conservato agli atti.

Le altre domande non presentano alcuna irregolarità, quindi vanno ammesse alla procedura di mobilità per passaggio diretto.

Per analogia a quanto previsto per i concorsi pubblici, l'art. 22 del vigente Regolamento Organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi e segnatamente il 1° e 2° comma, recitano:

“1. L'ammissione al concorso, come anche l'eventuale esclusione, è disposta con apposito atto debitamente motivato.

2. Non è ammessa l'esclusione dal concorso se non per difetto dei requisiti soggettivi prescritti e con provvedimento motivato - omissis -”.

Il Dirigente

premessi quanto sopra;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

visto il capo III “*Disposizioni in materia contabile*” nuovo “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

dato atto che la presente determinazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 8 del regolamento di contabilità;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 gennaio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 29 gennaio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 12 di data 30 gennaio 2021 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria e delle schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale e n. 52 di data 23 marzo 2021 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 parte obiettivi;

DETERMINA

1. di ammettere alla procedura di mobilità attraverso il trasferimento per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 81 – 2° comma del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dd. 1° ottobre 2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, per la copertura di n. 2 posti vacanti di educatore asili nido i sottoelencati candidati:

N°	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
1	B.	M.	03/02/1986
2	F.	P.	14/03/1979
3	F.	V.	30/06/1976
4	G.	M.	25/12/1974
5	M.	R.	30/05/1976
6	M.	E.	31/12/1992
7	S.	B.	12/08/1978
8	S.	M.	02/05/1993
9	S.	C.	14/03/1979
10	S.	S.	03/02/1989
11	T.	M.	25/04/1985
12	T.	L.	16/10/1983
13	V.	V.	13/09/1980

2. di escludere dalla procedura di mobilità attraverso il trasferimento per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 81 – 2° comma del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dd. 1° ottobre 2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, per la copertura di n. 2 posti vacanti di educatore asili nido, come descritto e per le motivazioni esposte nella relazione, i sotto elencati candidati:

N°	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
1	P.	I.	12/08/1977
2	P.	S.	23/10/1983

3. di prendere atto che la candidata D.F., nata il 19/04/1974 ha rinunciato (nota agli atti) alla mobilità per passaggio diretto a favore della procedura per mobilità di compensazione con altra dipendente pari figura professionale, categoria e livello;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso;

5. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., sono ammessi:
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104.

Il Dirigente
del Servizio Organizzazione e Risorse umane
- dott. Mauro Amadori-

/pe